

**COMUNE DI SELLA GIUDICARIE**  
Provincia di Trento

24.06.2016

N. PROTOCOLLO 5122/I

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA DEL VICE SEGRETARIO COMUNALE

N. 38/2016

**OGGETTO:** LAVORI DI “RESTAURO E VALORIZZAZIONE EX CHIESA DI SANT’ANDREA P.ED. 124 C.C. BREGUZZO I^ DESTINATA A SALA PUBBLICA E AD ATTIVITÀ CULTURALI”.

Codice CUP n. D53J13000980003 - Codice dei lavori/CIG n. 56148321F2.

Autorizzazione al subappalto di parte delle opere di restauro alla ditta Peter Cox – Interventi speciali s.r.l. di Verona.

Autorizzazione all’aumento del contratto di subappalto a euro 146.790,00 ascrivibili alla categoria OS2-A, a seguito di nuove lavorazioni disposte dal direttore dei lavori, nell’ambito delle sue competenze, nel corso dell’esecuzione dei lavori.

CODICE UNIVOCO UFFICIO UF2795

IL VICESEGRETARIO COMUNALE  
RESPONSABILE DELL’AREA 2 – SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO E ATTIVITA’  
PRODUTTIVE

Premesso che con determinazione del segretario comunale n. 56 dd. 06.08.2014:

Veniva autorizzata l’impresa Edilvalorzi s.r.l. appaltatrice dei LAVORI DI “RESTAURO E VALORIZZAZIONE EX CHIESA DI SANT’ANDREA P.ED. 124 C.C. BREGUZZO I^ DESTINATA A SALA PUBBLICA E AD ATTIVITÀ CULTURALI, a subappaltare alla ditta Peter Cox – Interventi speciali s.r.l. una quota delle opere di restauro per un importo netto all’incirca di euro 119.760,00.

Veniva dato atto che il subappaltatore rimaneva terzo rispetto al rapporto contrattuale ed all’Amministrazione appaltante, ragion per cui del suo operato rispondeva solo e sempre l’appaltatore ai sensi dell’articolo 1228 del codice civile.

Veniva dato atto che la stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni eseguite o, in alternativa, che è fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dell’appaltatore medesimo, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti da esso appaltatore corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro tale termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell’appaltatore. Nel caso di pagamento diretto, l’appaltatore comunica alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguita dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

Veniva specificato che devono essere rispettate le prescrizioni di cui all’articolo 118 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e ss.mm.

Veniva comunicata all’impresa Edilvalorzi s.r.l. e al direttore dei lavori arch. Ivo Maria Bonapace l’avvenuta autorizzazione al subappalto.

Vista la nota dd. 24.03.2016, protocollo del Comune n. 2393/A del 29.03.2016, con la quale l'impresa Edilvalorzi s.r.l. ha richiesto l'autorizzazione all'aumento del suddetto contratto di subappalto a euro 146.790,00 ascrivibili alla categoria OS2-A, a seguito di nuove lavorazioni disposte dal direttore dei lavori, nell'ambito delle sue competenze, nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Visto il contratto sottoscritto a tal fine dall'appaltatore e dal subappaltatore in data 24.03.2016, che prevede che rimangano peraltro invariate tutte le clausole richiamate nel contratto principale e che vengano in tal modo confermate.

Ritenuto quindi corretto autorizzare quanto sopra.

Rilevata la propria competenza all'adozione della presente determinazione quale Responsabile dell'Area 2 – Servizio Tecnico Patrimonio e Attività produttive.

Vista la normativa vigente in tema di lavori pubblici ed in particolare la L.P. 10.09.1993, n. 26 e ss.mm e il D.P.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg. - "Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" e di altre norme provinciali in materia di lavori pubblici".

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, di cui al D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

Visto lo Statuto del Comune di Sella Giudicarie.

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento del personale dei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, di cui al D.P.Reg. 01.02.2005, n. 2/L. e in particolare l'art. 36 dello stesso,

#### DETERMINA

1. Per quanto sopra, in relazione ai LAVORI DI "RESTAURO E VALORIZZAZIONE EX CHIESA DI SANT'ANDREA P.ED. 124 C.C. BREGUZZO I^ DESTINATA A SALA PUBBLICA E AD ATTIVITÀ CULTURALI, di autorizzare l'aumento del contratto di subappalto di parte delle opere di restauro con la ditta Peter Cox – Interventi speciali s.r.l. con sede a Verona, Via Della Consortia, 3, iscritta nel Registro delle Imprese di Verona/C.F./P.IVA n. 01941590232, a euro 146.790,00 ascrivibili alla categoria OS2-A, a seguito di nuove lavorazioni disposte dal direttore dei lavori, nell'ambito delle sue competenze, nel corso dell'esecuzione dei lavori
2. Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario.
3. Di assicurare pubblicità alla presente determinazione secondo le modalità previste dalla normativa in vigore.
4. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, al fatto che avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti mezzi di impugnativa:  
A) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni, ai sensi *codice* del processo amministrativo – D.Lgs. 02.07.2010, n. 104.

B) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.  
I ricorsi di cui sopra sono tra loro alternativi.

IL VICESEGRETARIO COMUNALE  
RESPONSABILE DELL'AREA 2 - SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO E  
ATTIVITA' PRODUTTIVE  
Dott. Francesco Del Dot

  


VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, comma 7.

Presa visione della determinazione del vicesegretario e della documentazione relativa con la sotto estesa firma appongo il "visto di regolarità contabile attestando la copertura finanziaria".

SELLA GIUDICARIE (TN) 02.09.2016.

IL VICESEGRETARIO COMUNALE QUALE RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO IN ASSENZA DEL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Francesco Del Dot

  
